

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE AUTOBUS DEI PASSEGGERI CROCIERISTI ALL’INTERNO DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE

A seguito dei quesiti trasmessi da alcune società in merito alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

QUESITO 1

In relazione al prezzo complessivo per l’intera durata del contratto pari ad euro 5.000.000 si chiede di chiarire i criteri adottati per la determinazione dello stesso e se, in particolare, allo stesso debbano essere sottratti i costi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad euro 300,00 o euro 50.000,00?).

RISPOSTA AL QUESITO 1

L’importo a base di gara è stato determinato sulla base del costo annuale attualmente sostenuto dalla Port Mobility per lo svolgimento del servizio, in ragione dei prezzi unitari per singola navetta utilizzata, moltiplicato per la durata dell’affidamento.

Si conferma quanto prescritto dal Disciplinare di gara: il prezzo complessivo posto a base d’asta è pari ad Euro 5.000.000 oltre iva se dovuta, di cui Euro 50.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Anche i costi da rischi per interferenze, pari ad Euro 300,00, non sono soggetti a ribasso.

QUESITO 2

Con riferimento ai punti 7.1.2 e 7.1.3, nel disciplinare di gara, pag. 11, nel precisare le modalità di compilazione del DGUE, viene fatto riferimento a requisiti di cui alle “lettere a) e b)”, dove però tali lettere a) e b) non sono presenti. Si chiede di chiarire se tali riferimenti debbano essere effettuati, rispettivamente, ai requisiti di cui ai punti 7.1.2, da inserire in riscontro al quesito n. 1°) e 7.1.3, a inserire in riscontro al quesito n. 2 a).

RISPOSTA AL QUESITO 2

All’interno del DGUE, il possesso del requisito di cui al paragrafo 7.1.2 a) deve essere dichiarato nella “Parte IV: Criteri di selezione”, SEZIONE “B: CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA” in risposta al quesito n. 2 a); il possesso del requisito di cui al paragrafo 7.1.3 a) deve essere dichiarato nella “Parte IV: Criteri di selezione”, SEZIONE “C: CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI” in risposta al quesito n. 13). Il riferimento alle lettere a) e b) a cui si fa riferimento nel quesito è frutto di un mero errore materiale (un “refuso”).

QUESITO 3

Con riferimento ai punti 7.1.2 e 7.1.3, nel disciplinare di gara, pag. 11, nel precisare le modalità di compilazione del DGUE, viene richiesto di dare riscontro ai quesiti n.1 a) e n.2 a). Si chiede di confermare la non necessità di compilare i dati relativi al fatturato medio (n.1 b e n. 2 b), nonché di non riscontrare gli ulteriori quesiti non espressamente richiamati nel disciplinare di gara.

RISPOSTA AL QUESITO 3

Vedasi risposta al precedente quesito n. 2.

QUESITO 4

Si chiede di chiarire con quale frequenza, nell'ambito delle singole tipologie di prestazione (full day, half day, ecc.), si richiede l'effettuazione dei servizi di navettamento A/R.

RISPOSTA AL QUESITO 4

La frequenza di A/R per una navetta è di circa 2 volte in un'ora.

QUESITO 5

Con riferimento ai punti 7.1.2 e 7.1.3, nel disciplinare di gara viene fatto riferimento allo svolgimento di "servizi di trasferimenti dedicati ... su percorsi ripetitivi/prestabiliti". Nel silenzio della *lex specialis*, si ritiene che tale terminologia annoveri tutti i servizi di TPL, essendo evidentemente svolti su percorsi ripetitivi/prestabiliti, anche in considerazione che, in difetto, tale previsione risulterebbe evidentemente riduttiva della partecipazione e, quindi, lesiva del principio di concorrenza. Si chiede, pertanto, conferma di tale interpretazione.

RISPOSTA AL QUESITO 5

Si precisa che il requisito di cui al punto 7.1.2 e 7.1.3 del disciplinare di gara è soddisfatto in tutti i casi di servizi realizzati tramite l'erogazione di un servizio di trasferimento mediante autobus su itinerari prestabiliti e/o ripetitivi (con o senza vendita di titoli di viaggio).

QUESITO 6

Si chiede di chiarire la richiesta del requisito minimo di immatricolazione successiva al 1° gennaio 2009, che appare incongruente rispetto alla richiesta del requisito minimo di alimentazione gasolio EURO VI

RISPOSTA AL QUESITO 6

Si chiarisce che l'alimentazione a gasolio EURO VI così come le altre alimentazioni previste a n. 2 della tabella riportata al paragrafo 9.1 del disciplinare di gara è richiesta non già ai fini dell'ammissione alla gara bensì, ove offerte, ai fini dell'ottenimento del punteggio tecnico premiante. Pertanto, quanto previsto al paragrafo 2(iii) ("Alimentazione") della Scheda Tecnica deve intendersi, così come effettivamente è, frutto di un mero errore materiale (refuso) e la previsione "...a gasolio EURO VI, a metano ovvero avere alimentazione elettrica" deve intendersi come "...a gasolio EURO V, a metano ovvero avere alimentazione elettrica".

QUESITO 7

Si chiede di chiarire se il requisito del fatturato specifico, realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, pari almeno ad Euro 2.500.000,00 per l'erogazione di servizi di trasferimenti dedicati, attraverso autobus di classe III, di passeggeri su percorsi ripetitivi/prestabiliti, possa essere soddisfatto con l'esercizio di un servizio di linea interregionale statale giornaliero, effettuato mediante autobus su itinerari prestabiliti e dietro vendita di titoli di viaggio ad utenza indifferenziata.

RISPOSTA AL QUESITO 7

Fatto salvo il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti di partecipazione dalla gara e di esecuzione del relativo contratto previsti dalla *lex specialis* di gara, si precisa che il requisito di fatturato specifico di cui al punto 7.1.2 del disciplinare di gara è soddisfatto anche in tutti i casi lo stesso è stato realizzato tramite l'erogazione di un servizio di trasferimento mediante autobus su itinerari prestabiliti e/o ripetitivi (con o senza vendita di titoli di viaggio).

QUESITO 8

Si chiede di chiarire se il requisito della corretta esecuzione negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, in favore di committenti pubblici o privati, di un contratto avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di trasferimenti dedicati, attraverso autobus di classe III, di passeggeri su percorsi ripetitivi/prestabiliti per un valore complessivo pari almeno ad Euro 1.000.000,00, possa essere soddisfatto con l'esercizio del servizio descritto al punto precedente, erogato sulla base di autorizzazione rilasciata dal Ministero dei trasporti ex d.lgs. 21/11/05 n. 285.

RISPOSTA AL QUESITO 8

Fatto salvo il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti di partecipazione dalla gara e di esecuzione del relativo contratto previsti dalla *lex specialis* di gara, si precisa che il requisito di fatturato specifico di cui al punto 7.1.3 del disciplinare di gara è soddisfatto anche in tutti i casi lo stesso è stato realizzato tramite l'erogazione di un servizio di trasferimento mediante autobus su itinerari prestabiliti e/o ripetitivi (con o senza vendita di titoli di viaggio).

QUESITO 9

Si chiede di chiarire in relazione all'applicazione della clausola sociale, il numero di addetti attualmente impiegato nel servizio, con indicazione del monte ore, CCNL applicato, livelli retributivi.

RISPOSTA AL QUESITO 9

Si chiarisce che ai fini dell'applicazione della clausola sociale, il numero di addetti impiegati nel servizio è 17 (diciassette), assunti con "CCNL del noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate", inquadrati al livello "C2" (riferimento contratto ANAV).